SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1290-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 agosto 1978 — dell'articolo 4

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 1290

(« *Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese* »)

presentato dal Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

e dal Ministro delle Finanze
(MALFATTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

Disposizioni fiscali
per agevolare il risanamento finanziario delle imprese

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dal reddito imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali che entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sottoscrivono azioni emesse da imprese industriali sono deducibili, nel periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nel successivo, in misura non superiore al venticinque per cento della spesa di sottoscrizione comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti di opzione, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile. La deduzione è ammessa a condizione che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta. Le perdite e le minusvalenze relative alle azioni sottoscritte sono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.

L'agevolazione di cui al comma precedente non spetta per la sottoscrizione di azioni emesse da società che successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato riduzioni di capitale ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile o distribuzioni di riserve ai soci.